



## **Comune di Grosseto**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE SAGRE E FESTE**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 30.11.2018  
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29.10.2024**

**Publicato a partire dal giorno 31.10.2024  
Entrata in vigore dal giorno 16.11.2024, ai sensi dell'art. 13**

## Indice generale

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Definizioni e requisiti specifici.....	3
Art. 3 – Durata dell’attività e requisiti generali.....	5
Art. 4 – Criteri generali per la formulazione delle domande di ammissibilità.....	7
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande di ammissibilità.....	8
Art. 6 – Documentazione necessaria alla presentazione delle domande di ammissibilità.....	8
Art. 7 – Variazioni in seguito all’accoglimento delle domande di ammissibilità.....	11
Art. 8 – SCIA e Notifica sanitaria.....	12
Art. 9 – Obblighi degli organizzatori.....	13
Art. 10 – Obblighi connessi agli aspetti ambientali.....	14
Art. 11 – Obblighi connessi alla gestione dei rifiuti.....	14
Art. 12 – Sanzioni.....	15
Art. 13 – Disposizioni finali.....	16

### Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Grosseto, i requisiti e le modalità operative ai fini dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di sagre e feste, svolta ai sensi dell’art. 52 della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., perseguendo le finalità di seguito richiamate:
  - a) promuovere la realizzazione di manifestazioni temporanee tese a valorizzare le tradizioni ed il legame con il territorio, orientando le stesse verso un percorso focalizzato sullo sviluppo delle produzioni enogastronomiche, oleicolo-olearie e delle tipicità locali, con esplicito riguardo anche alle produzioni tipiche del territorio della Maremma Toscana, all’economia circolare ed alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;
  - b) incentivare lo sviluppo di una rete proattiva tra i soggetti organizzatori le manifestazioni temporanee e la struttura commerciale, agricola ed artigianale del territorio, cercando di armonizzare gli eventi straordinari e ricorrenti, come sagre e feste, con le varie attività produttive e commerciali stabilmente presenti nel medesimo territorio comunale;
  - c) valorizzare sagre e feste quali eventi culturali e folcloristici caratterizzanti il territorio, sostenibili a livello ambientale, economico e sociale;
  - d) contrastare eventuali fenomeni di irregolarità nell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e delle medesime manifestazioni temporanee nel proprio complesso, al fine di tutelare i consumatori finali, il tessuto produttivo locale, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle iniziative, e l’immagine stessa del territorio, salvaguardando le peculiarità locali ed i presupposti fondanti lo sviluppo commerciale e turistico del territorio del Comune di Grosseto;
  - e) promuovere il valore sociale dell’associazionismo culturale, sportivo, politico, nonché l’attività di volontariato, al fine di favorire il coinvolgimento, la collaborazione, la solidarietà ed il pluralismo dei cittadini nel contesto territoriale.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande effettuata nell’esercizio dell’attività fieristica presso quartieri o spazi fieristici, come disciplinata ai sensi del Capo X, artt. 79 ed 80, della L.R. Toscana n. 62/2018 ss.mm.ii., ovvero nel corso di manifestazioni commerciali

a carattere straordinario, come richiamate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. i), della medesima L.R. Toscana n. 62/2018.

## **Art. 2 – Definizioni e requisiti specifici**

1. Ai sensi del presente regolamento, nel territorio del Comune di Grosseto sono ammissibili quali soggetti organizzatori di sagre o feste ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso delle manifestazioni locali, i soggetti regolarmente costituiti e dotati di un proprio codice fiscale identificativo univoco, come di seguito indicati per ciascuna tipologia:
  - a) associazioni di categoria economica o professionale di qualsiasi settore;
  - b) soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  - c) organizzazioni di volontariato;
  - d) associazioni di promozione sociale;
  - e) associazioni per la cultura ed il tempo libero;
  - f) comitati per la promozione turistica del territorio;
  - g) enti o società di promozione dello sport;
  - h) partiti politici ed organizzazioni sindacali;
  - i) comitati parrocchiali.
2. Nel territorio del Comune di Grosseto è ammissibile lo svolgimento delle seguenti tipologie di manifestazione, caratterizzate a qualsiasi titolo dall'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 52 della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., comunque sottese al rispetto di specifici requisiti come di seguito richiamati:
  - A) SAGRA: Manifestazione temporanea avente ad oggetto prodotti o ricette legate in modo inequivocabile al territorio e che lo rappresentano nelle connotazioni quanto più affini alle tradizioni locali. Tali manifestazioni annoverano tra i propri obiettivi, la diffusione della cultura e dei saperi locali, attraverso la riscoperta e la valorizzazione dell'identità enogastronomica ed oleicolo-olearia del territorio e delle tipicità locali. In particolare, le manifestazioni di tipologia "Sagra" organizzate nel territorio del Comune di Grosseto devono rispettare i seguenti requisiti:
    - 1) l'offerta gastronomica caratterizzante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel corso della sagra, deve prevedere l'utilizzo in prevalenza di prodotti inseriti nell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Toscana, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del D.Lgs. n. 173/1998 e del Decreto Ministeriale P.A.A.F. n. 350/1999 e ss.mm.ii., di prodotti certificati come ad esempio DOP, ex DOC e DOCG, IGP, STG, o classificati e riconosciuti quali prodotti da filiera corta ovvero a chilometro zero, come altresì definiti ai sensi della Legge 17 maggio 2022, n. 61 e ss.mm.ii.;
    - 2) il soggetto organizzatore deve individuare un singolo prodotto tipico tra le tipologie richiamate ai sensi del comma 2, lett. A), punto 1, del presente articolo, anche identificabile quale singola ricetta tipica, qui individuato come primario e non definibile in forma generica, che qualifica in modo specifico ed esclusivo il tema, la denominazione dell'iniziativa e le pietanze somministrate nel corso della sagra;
    - 3) al fine di garantire la provenienza e standard di qualità del prodotto tipico dichiarato, il soggetto organizzatore è tenuto a favorire il coinvolgimento, nella pianificazione delle iniziative ed ai fini dell'approvvigionamento dello specifico prodotto tipico prescelto per la sagra, degli operatori e produttori locali interessati ai fini della tutela, raccolta, produzione, vendita e/o valorizzazione del prodotto prescelto;

- 4) non è ammissibile denominare in modo generico la sagra, come a mero titolo di esempio, “Sagra del Pesce” ovvero “Sagra della verdura”. Il soggetto organizzatore individua una denominazione specifica, caratterizzante l’iniziativa ed il singolo prodotto primario individuato come tema della sagra stessa, quali a titolo di esempio “Sagra dell’Orata”, “Sagra del Tortello” ovvero “Sagra del Carciofo” ed altre analoghe denominazioni;
  - 5) l’offerta gastronomica richiamata nel menù della sagra deve essere limitata alle pietanze realizzate con il suddetto prodotto tipico caratterizzante la manifestazione, fatta salva la possibilità di somministrare ulteriori pietanze, qui individuate come secondarie, prive dell’utilizzo del prodotto caratterizzante la sagra stessa, comunque in numero non superiore a n. 2 (due) complessive. Dal numero massimo di pietanze secondarie ammissibili sono escluse le bevande;
  - 6) in sede di presentazione della domanda di ammissibilità, il soggetto organizzatore dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il prodotto caratterizzante la sagra e l’offerta gastronomica complessiva a questa correlata, che vengono valutate ai sensi del presente regolamento, ai fini della verifica dell’ammissibilità della sagra;
  - 7) nel menù della sagra, in qualsiasi tipo di forma sia cartacea che digitale, per ciascuna pietanza proposta, il soggetto organizzatore rende evidente al pubblico, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, oltre all’eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati, inoltre rispettando tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime ed agli allergeni;
  - 8) è vietato utilizzare la denominazione di “sagra” ai fini della promozione, in qualsiasi forma sia cartacea che digitale, di iniziative di tipologia differente, quali ad esempio le feste, organizzate nel territorio del Comune di Grosseto e disciplinate ai sensi del presente regolamento.
- B) FESTA:** Manifestazione svolta in occasione di ricorrenze, fiere ed altri eventi locali straordinari, nonché nel corso di iniziative aventi carattere politico, religioso, sindacale, culturale, tradizionale e sportivo, caratterizzata dallo svolgimento di eventi correlati alla tematica della manifestazione stessa e non annoverabile nella predetta fattispecie delle sagre. In particolare, le manifestazioni di tipologia “Festa” organizzate nel territorio del Comune di Grosseto devono rispettare i seguenti requisiti:
- 1) l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso di qualsiasi festa, è ammissibile unicamente qualora siano programmati e svolti durante la manifestazione, eventi correlati all’iniziativa, per un numero complessivo di date non inferiore alla metà, arrotondata per eccesso, del numero di giorni di svolgimento della manifestazione stessa;
  - 2) l’area destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel corso di ciascuna festa, qui individuata quale superficie di somministrazione ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., non può essere superiore ad un terzo della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla manifestazione ed escluse le zone destinate a parcheggio;
  - 3) l’offerta gastronomica richiamata nel menù della festa deve annoverare un numero di pietanze non superiore a massimo n. 8 (otto) complessive. Nel numero massimo di pietanze sono compresi i contorni e sono escluse le bevande;
  - 4) al fine di garantire migliori standard di qualità dell’offerta gastronomica, il soggetto organizzatore è tenuto a favorire il coinvolgimento ai fini dell’approvvigionamento

dei prodotti e materie prime proposti nel menù, degli operatori e produttori locali;

- 5) nel menù della festa, in qualsiasi tipo di forma sia cartacea che digitale, per ciascuna pietanza proposta, il soggetto organizzatore rende evidente al pubblico, l'eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati, inoltre rispettando tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime ed agli allergeni;
  - 6) ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. Toscana n. 62/2018, fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi;
  - 7) in sede di presentazione della domanda, il soggetto organizzatore dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., gli eventi caratterizzanti la festa e l'offerta gastronomica complessiva a questa correlata, che vengono valutati ai sensi del presente regolamento, ai fini della verifica dell'ammissibilità della festa.
3. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e delle ulteriori iniziative programmate nel corso di ogni fattispecie di manifestazione temporanea, rimane comunque sottesa al rispetto delle ulteriori disposizioni della normativa vigente e dei regolamenti comunali, nel merito delle attività svolte, con particolare riguardo ai requisiti in materia di edilizia, tutela ambientale, gestione dei rifiuti, di pubblica sicurezza, igienico-sanitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art. 3 – Durata dell'attività e requisiti generali**

1. Nel territorio comunale, l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 52, della L.R. Toscana n. 62/2018, è subordinato alla preventiva valutazione ed accoglimento da parte degli uffici comunali competenti al riguardo, della domanda di ammissibilità dell'iniziativa, da trasmettersi a cura del soggetto organizzatore nelle modalità e nel rispetto dei requisiti e limiti indicati ai sensi del presente regolamento.
2. La durata massimale dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande per ciascuna manifestazione è disciplinata ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L.R. Toscana n. 62/2018. In particolare, tale attività non può comunque avere durata superiore a n. 10 (dieci) giorni consecutivi o comprendenti n. 2 (due) fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso ovvero organizzate da organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. Toscana n. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. Dal computo dei giorni di cui al predetto comma sono esclusi quelli necessari al montaggio ed allo smontaggio delle attrezzature.
4. Ai sensi del presente regolamento, nel territorio del Comune di Grosseto è comunque vietato esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande per un numero di giorni superiore a n. 30 (trenta) complessivi nel corso del medesimo anno civile. Il predetto limite è applicato nelle modalità di seguito richiamate:
  - a) al fine di favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica locale e la redistribuzione dei flussi turistici, i soggetti organizzatori sono tenuti a suddividere i giorni di esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande programmata nel territorio del Comune di Grosseto, entro il predetto limite annuale di 30 (trenta) giorni ed

in specifico con i seguenti vincoli di stagionalità:

- I.** nel periodo temporale intercorrente tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, individuato ai fini del presente regolamento come stagionalità estiva, è consentito esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande per un limite temporale massimo di n. 15 (quindici) giorni;
  - II.** nel periodo temporale intercorrente tra il 01 gennaio ed il 31 maggio e tra il 01 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno, individuato ai fini del presente regolamento come intervallo unificato della stagionalità invernale, è consentito esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande per un limite temporale non superiore a n. 20 (venti) giorni totali. È pertanto consentito al medesimo soggetto organizzatore di usufruire, nella stagionalità invernale di cui al presente punto II, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) giorni non utilizzati nell'esercizio dell'attività nel corso della stagionalità estiva, comunque entro i limiti massimi di durata, vincoli temporali annuali e di stagionalità disposti nel presente regolamento;
  - III.** la somma dei giorni programmati nel corso delle stagionalità estiva ed invernale ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del Comune di Grosseto, non può comunque superare il limite di 30 (trenta) giorni complessivi nel corso del medesimo anno civile, come disposto ai sensi del presente articolo.
- b)** i predetti limiti di durata annuale e vincoli di stagionalità sono applicati:
- I.** a ciascun soggetto organizzatore univocamente identificabile per Codice Fiscale e/o Partita IVA, a prescindere dal numero ovvero tipologia di manifestazioni da questi programmate;
  - II.** alla medesima ubicazione, univocamente identificabile per odonimo, indirizzo, impianto sportivo, località o frazione del territorio del Comune di Grosseto, come dichiarati nella domanda di ammissibilità della manifestazione trasmessa ai sensi del presente regolamento, a prescindere dall'eventuale diverso soggetto organizzatore di ciascuna distinta manifestazione temporanea.
- c)** laddove la successione cronologica di molteplici domande di ammissibilità per sagre e/o feste, anche se trasmesse da soggetti organizzatori differenti, comporti la violazione dei limiti di durata annuale e dei vincoli di stagionalità disposti ai sensi del presente articolo ed applicati nelle modalità richiamate al predetto comma 4, lett. b), l'accoglimento delle domande di ammissibilità è valutato in base all'ordine cronologico di trasmissione di ciascuna domanda;
- d)** laddove le informazioni rese nel merito delle iniziative oggetto di ciascuna domanda di ammissibilità, non risultino conformi ai requisiti di durata annuale ovvero ai vincoli di stagionalità disposti nel presente articolo, la domanda è valutata inammissibile, salvo poter essere conformata nelle informazioni rese dal soggetto organizzatore, mediante integrazione dei documenti trasmessi, anche modificando la durata o le date di esercizio dell'attività, nelle modalità ed entro i termini utili disposti ai sensi del successivo art. 6, comma 6, del regolamento. Non sono conformabili le domande inviate oltre il termine temporale ovvero con modalità differenti da quanto indicato nel successivo art. 5 del presente regolamento.
- 5.** Ai sensi dell'art. 52, comma 3, della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. La medesima attività deve essere esercitata limitatamente alla durata

indicata della manifestazione, nei locali o nelle aree in cui la stessa si svolge, come dichiarati dal soggetto organizzatore.

6. Ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" ss.mm.ii., l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità cui all'art. 11 della L.R. Toscana n. 62/2018 ed alla notifica sanitaria ai sensi del REG. (CE) n. 852/2004, di cui all'art. 48, comma 3 della medesima L.R. Toscana n. 62/2018. La suddetta attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
7. A prescindere da quanto richiamato nel presente regolamento, lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nel territorio del Comune di Grosseto e delle iniziative a queste correlate, è sotteso al rispetto delle ulteriori disposizioni esistenti in materia, ai sensi della vigente normativa e dei regolamenti comunali in merito, che il soggetto organizzatore la manifestazione si impegna a rispettare.

#### **Art. 4 – Criteri generali per la formulazione delle domande di ammissibilità**

1. Ai fini dell'organizzazione degli eventi, il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee identificate rispettivamente dal capoluogo (Grosseto) e ciascuna delle frazioni esistenti (Marina di Grosseto; Principina Terra; Principina a Mare; Alberese; Rispecchia; Batignano; Montepescali; Braccagni; Roselle; Istia d'Ombrone).
2. L'ammissibilità delle manifestazioni è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) il soggetto organizzatore la manifestazione deve essere annoverato, per tipologia, tra le tipologie di soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento;
  - b) ciascuna manifestazione deve rispettare i requisiti, i limiti e le disposizioni richiamate ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente in merito;
  - c) lo stesso soggetto organizzatore non può svolgere più di due sagre ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A), del presente regolamento, nel corso del medesimo anno civile;
  - d) è vietata la sovrapposizione di sagre nell'ambito della stessa area omogenea, come sopra indicate, tranne che per quelle aventi durata di un solo giorno. Nella stessa area omogenea, non possono svolgersi sagre in sequenza, senza che siano trascorsi almeno 10 (dieci) giorni di sospensione tra l'una e l'altra.
3. Nel caso di sovrapposizione di sagre all'interno della medesima area omogenea, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 4, comma 2, l'accoglimento della domanda di ammissibilità ai fini dello svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso di ciascuna sagra è valutata sulla base di specifici criteri, di seguito elencati in ordine di priorità ed importanza:
  - a) manifestazione ricorrente per almeno due anni continuativi;
  - b) connotazione tradizionale dell'evento proposto (religiosa, festa patronale, rievocazioni storiche, celebrazioni stagionali, ecc.);
  - c) numero di anni continuativi di svolgimento della manifestazione;
  - d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. I soggetti organizzatori che utilizzino impianti sportivi, aree ovvero locali, per cui abbiano sottoscritto apposito atto con l'amministrazione comunale, quali a mero titolo di esempio atti di convenzione per gestione degli impianti sportivi ovvero concessione di locali, laddove

l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della domanda di ammissibilità non risulti essere esplicitamente previsto nell'atto stipulato con la pubblica amministrazione, devono ottenere a tal fine il preventivo e formale assenso nulla osta al riguardo, trasmesso in forma scritta da parte degli uffici competenti in merito per ciascuna manifestazione programmata.

5. I soggetti organizzatori che ai fini dello svolgimento della manifestazione utilizzino spazi ed aree pubbliche, ovvero qualsiasi area comunque a ciò sottesa in base al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, devono provvedere a chiedere ed ottenere la concessione di suolo pubblico per l'utilizzo di tali aree, nei termini utili al fine di garantire il corretto svolgimento delle iniziative programmate.
6. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni organizzate da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande di ammissibilità**

1. La domanda di ammissibilità per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso di ciascuna iniziativa, a prescindere dalla durata della stessa, è presentata a cura del soggetto organizzatore al Comune di Grosseto, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo [comune.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it), almeno 30 (trenta) giorni prima della data di avvio dell'iniziativa medesima, utilizzando il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito internet del Comune, debitamente compilato, sottoscritto e corredato di tutta la documentazione necessaria, come altresì richiamata al successivo art. 6 del presente regolamento.
2. Il soggetto organizzatore trasmette una singola domanda di ammissibilità per ciascuna manifestazione di tipologia sagra o festa, ai sensi del presente regolamento, univocamente identificabile per carattere, denominazione, durata e luogo di svolgimento. È valutata come irricevibile la domanda di ammissibilità trasmessa singolarmente ai fini della valutazione cumulativa di molteplici manifestazioni, che risultino distinte ed autonome, ai fini dello svolgimento delle stesse.
3. Sono valutate come irricevibili le domande di ammissibilità trasmesse oltre il termine temporale indicato di 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, ovvero con modalità differenti da quelle richiamate nel presente articolo.

#### **Art. 6 – Documentazione necessaria alla presentazione delle domande di ammissibilità**

1. L'ufficio comunale preposto esamina le domande di ammissibilità trasmesse in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande durante sagre o feste.
2. Le domande di ammissibilità, a prescindere dalla tipologia dell'iniziativa, devono essere debitamente compilate negli appositi campi e corredate delle informazioni, documenti e dichiarazioni generali necessarie, rese dal soggetto organizzatore ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come altresì di seguito richiamate:
  - a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale univoco, indirizzo PEC di riferimento, contatti e sede legale del soggetto organizzatore l'iniziativa;
  - b) generalità del legale rappresentante che assume il ruolo di soggetto dichiarante per conto del soggetto organizzatore, altresì allegando il documento di identità in corso di validità



dello stesso, laddove la domanda di ammissibilità non sia firmata digitalmente;

- c) luogo di svolgimento, periodo e denominazione della manifestazione;
  - d) planimetria dell'area oggetto della manifestazione, con indicate in modo univocamente distinguibile la superficie complessiva adibita a somministrazione temporanea alimenti e bevande, le strutture di servizio presenti quali parcheggi auto e servizi igienici, ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria ai sensi della normativa vigente in merito;
  - e) programma della manifestazione, in cui siano richiamate tipologia, date, orari, durata di svolgimento e descrizione testuale degli eventi caratterizzanti l'iniziativa;
  - f) offerta gastronomica richiamata nel menù;
  - g) statuto del soggetto organizzatore, copia dell'iscrizione al Registro del CONI, al RUNTS ovvero alle rispettive federazioni riconosciute di appartenenza, e documenti attestanti la legale rappresentanza del medesimo soggetto organizzatore, laddove disponibili, qualora non liberamente consultabili tramite i rispettivi elenchi ufficiali pubblicati online che sono dichiarati a cura del soggetto organizzatore;
  - h) dichiarazione di assoggettabilità o meno dell'iniziativa, alla redazione del piano "Safety e Security", di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/2018 del 18 luglio 2018 e della normativa vigente in merito;
  - i) dichiarazione di rispetto ed accettazione di tutti gli obblighi in capo ai soggetti organizzatori, tra cui in particolare quelli richiamati ai sensi degli artt. 9, 10 ed 11, e dei limiti e dei requisiti specifici ai fini dell'ammissibilità e svolgimento delle iniziative, come disciplinati ai sensi del presente regolamento;
  - j) ulteriori eventuali nulla osta ovvero atti di assenso rilasciati da ciascun ufficio preposto e da qualsiasi altro ente interessato nel merito, laddove necessari ai fini dello svolgimento della manifestazione, ovvero dichiarazione che l'iniziativa non risulta a ciò sottesa.
3. laddove nell'ambito dello svolgimento di qualsiasi attività temporanea inerente alla manifestazione in oggetto sia previsto l'utilizzo di macchinari e/o impianti rumorosi, anche per diffusione sonora, dovrà essere richiesta dal medesimo soggetto organizzatore l'iniziativa, apposita autorizzazione di competenza del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Grosseto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16-bis, 18 e ss. del vigente Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.04.2023 e ss.mm.ii.
4. Nello specifico delle domande di ammissibilità per sagre, il soggetto organizzatore è altresì tenuto a trasmettere a corredo di ciascuna domanda anche i seguenti documenti e le specifiche dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'art. 2, comma 2, lett. A), del presente regolamento:
- a) indicazione del prodotto primario ovvero ricetta caratterizzante la sagra, tra le tipologie ammissibili richiamate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A);
  - b) indicazione delle pietanze secondarie presenti nel menù della sagra e prive dell'utilizzo del prodotto o ricetta caratterizzante la sagra stessa, comunque in numero non superiore a n. 2 (due) complessive, ai sensi del predetto art. 2, comma 2, lett. A);
  - c) dichiarazione dell'offerta gastronomica di pietanze della sagra (menù) nel suo complesso e che la stessa rispetta i requisiti specifici per l'ammissibilità della sagra, ai sensi del predetto art. 2, comma 2, lett. A);
  - d) dichiarazione, per ciascuna pietanza proposta nell'offerta gastronomica del menù, delle

seguenti informazioni:

- I.** luogo di provenienza dei prodotti utilizzati;
- II.** eventuale utilizzo di ingredienti surgelati ovvero congelati;
- III.** eventuali prescrizioni di legge vigenti in merito, inerenti a tracciabilità delle materie prime ed agli allergeni.

5. Nello specifico delle domande di ammissibilità per feste, il soggetto organizzatore è altresì tenuto a trasmettere a corredo di ciascuna domanda anche i seguenti documenti e le specifiche dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'art. 2, comma 2, lett. B), del presente regolamento:
  - a) planimetria quotata in formato .pdf dell'area della manifestazione, con rappresentate in modo graficamente distinguibile e quantificate in metri quadrati (mq), la superficie complessiva della manifestazione, la superficie specificatamente adibita all'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, e le strutture di servizio presenti quali parcheggi auto e servizi igienici;
  - b) dichiarazione che la superficie adibita ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è superiore ad un terzo della superficie complessivamente disponibile nell'area;
  - c) programma della manifestazione, in cui siano richiamate tipologia, date, orari, durata di svolgimento e descrizione testuale degli eventi caratterizzanti la festa, che devono essere svolti per un numero complessivo di date non inferiore alla metà, arrotondata per eccesso, del numero di giorni di svolgimento della manifestazione stessa;
  - d) dichiarazione dell'offerta gastronomica di pietanze della festa (menù), per massimo n. 8 (otto) pietanze complessive ammissibili, e che la stessa rispetta i requisiti specifici per l'ammissibilità della festa, ai sensi del predetto art. 2, comma 2, lett. B);
  - e) dichiarazione, per ciascuna pietanza proposta nell'offerta gastronomica del menù, delle seguenti informazioni:
    - I.** eventuale utilizzo di ingredienti surgelati ovvero congelati;
    - II.** eventuali prescrizioni di legge vigenti in merito, inerenti a tracciabilità delle materie prime ed agli allergeni.
6. Qualora le istanze pervenute risultino mancanti della documentazione e delle dichiarazioni necessarie, l'ufficio preposto alla valutazione delle domande di ammissibilità delle iniziative provvede a richiedere la documentazione integrativa, che dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [comune.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it), entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della domanda di ammissibilità.
7. Qualora le informazioni rese al riguardo delle iniziative oggetto di ciascuna domanda di ammissibilità, non risultino conformi ai requisiti disposti dal presente regolamento per sagre ovvero feste, la domanda è valutata inammissibile, salvo poter essere conformata nelle informazioni rese da parte del soggetto organizzatore, mediante integrazione dei documenti trasmessi, nel caso anche modificando la durata o le date di esercizio dell'attività, comunque nelle modalità ed entro i termini utili disposti ai sensi del precedente art. 6, comma 6, del regolamento. Non sono conformabili le domande inviate oltre il termine temporale ovvero con modalità differenti da quanto indicato nel predetto art. 5 del presente regolamento.

## **Art. 7 – Variazioni in seguito all'accoglimento delle domande di ammissibilità**

1. In seguito all'accoglimento della domanda di ammissibilità ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, laddove si renda necessario per il soggetto organizzatore variare le modalità di svolgimento delle iniziative, in modo tale da modificare le informazioni rese nella medesima domanda di ammissibilità, è consentito al soggetto organizzatore adottare le variazioni di seguito richiamate:
  - A) nello specifico delle manifestazioni temporanee di tipologia SAGRA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A), del presente regolamento, è consentito:
    - I. variare il numero e la tipologia delle pietanze realizzate utilizzando il prodotto tipico primario caratterizzante la manifestazione, indicate nel menù della sagra, comunque garantendo il rispetto dei requisiti dell'offerta gastronomica già disciplinati ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2, comma 2, lett. A);
    - II. variare la tipologia delle pietanze secondarie dell'offerta gastronomica proposta nel menù della sagra, comunque garantendo il rispetto del limite numerico massimale delle stesse, come richiamato ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lett. A).
  - B) nello specifico delle manifestazioni temporanee di tipologia FESTA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. B), del presente regolamento, è consentito:
    - I. variare il numero, la tipologia, la durata, data ed orario di svolgimento degli eventi caratterizzanti la festa, già comunicati nel programma trasmesso a corredo della domanda di ammissibilità dalla manifestazione, comunque garantendo il rispetto dei requisiti di ammissibilità richiamati ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lett. B);
    - II. variare il numero e tipologia delle pietanze proposte nel menù della festa, comunque garantendo il rispetto del limite numerico massimale di 8 (otto) pietanze dell'offerta gastronomica, richiamato ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lett. B).
2. Le variazioni indicate ai sensi del predetto art. 7, comma 1, devono essere preventivamente comunicate da parte del soggetto organizzatore, prima dell'adozione delle stesse, all'ufficio comunale competente in merito alla valutazione della domanda di ammissibilità, sempre a mezzo PEC al Comune di Grosseto, all'indirizzo [comune.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it), in particolare trasmettendo il programma degli eventi e/o il menù oggetto delle modifiche, debitamente aggiornati, e qualsiasi ulteriore documentazione utile in merito.
3. Non è consentito modificare il luogo di svolgimento della manifestazione, rispetto a quello indicato nella domanda di ammissibilità, ad eccezione che ciò non sia dovuto ad evidenti motivi ostativi, non riconducibili alla sola volontà del soggetto organizzatore, che devono essere debitamente descritti e motivati. Il soggetto organizzatore chiede preventivamente di valutare la possibilità di modificare il luogo di svolgimento della manifestazione temporanea di cui sia stata accolta la domanda di ammissibilità, comunque garantendo il rispetto dei requisiti necessari ai sensi del presente regolamento, inviando richiesta motivata mezzo PEC al Comune di Grosseto, all'indirizzo [comune.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it). L'accoglimento della predetta richiesta è sotteso alla positiva valutazione della stessa, da parte dell'ufficio competente in merito alla valutazione della domanda di ammissibilità.
4. Il soggetto organizzatore può chiedere lo spostamento delle date di svolgimento di ciascuna manifestazione temporanea di cui sia stata accolta la domanda di ammissibilità, comunque nel rispetto dei requisiti richiamati nel presente regolamento ed entro i limiti temporali ed i vincoli di stagionalità disposti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo, trasmettendo preventivamente una richiesta debitamente motivata, sempre a mezzo PEC al Comune di

Grosseto, all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it. L'accoglimento della richiesta è sotteso alla positiva valutazione della stessa da parte dell'ufficio competente in merito.

5. È sempre vietato per il soggetto organizzatore adottare variazioni ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in difformità ai requisiti di ammissibilità delle iniziative richiamati ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente in merito.
6. Le autorizzazioni, i permessi ed atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee ed a ciò soggetti, devono essere aggiornati a cura del soggetto organizzatore, in accordo con ogni ufficio preposto in merito e nel rispetto delle disposizioni vigenti al riguardo, sulla base di ciascuna eventuale modifica intercorsa.

#### **Art. 8 – SCIA e Notifica sanitaria**

1. In seguito all'accoglimento della domanda di ammissibilità, trasmesso a cura dell'ufficio preposto al medesimo soggetto organizzatore l'iniziativa, l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso delle iniziative ammissibili per sagre o feste, è comunque soggetto al rispetto degli adempimenti richiamati nei seguenti commi del presente articolo, a cura del soggetto organizzatore l'iniziativa.
2. Laddove la manifestazione sia a questo soggetta, trasmissione almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione, mezzo PEC al Comune di Grosseto, nonché alla Questura ed alla Prefettura, della documentazione inerente l'adozione dei protocolli di sicurezza e del piano "Safety e Security" nelle manifestazioni pubbliche, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/2018 del 18 luglio 2018 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in merito, altresì richiamando la capienza massima di persone nelle aree adibite della manifestazione.
3. Trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., da presentarsi tramite il portale telematico STAR SUAP del Comune di Grosseto, attestante l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, altresì contenente l'endo-procedimento di cui alla notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e ss.mm.ii., inoltre allegando a corredo della medesima SCIA i documenti e le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del soggetto organizzatore, di seguito richiamati:
  - a) Documentazione obbligatoria da allegare, richiamata di seguito, in mancanza di cui la SCIA è considerata irricevibile con conseguente archiviazione della stessa:
    - I. accoglimento della domanda di ammissibilità dell'iniziativa, trasmesso dall'ufficio comunale competente in merito, ovvero riferimenti identificativi quali protocollo e data della trasmissione della medesima comunicazione di accoglimento;
    - II. autorizzazione per svolgimento dell'attività rumorosa nel corso dell'iniziativa oppure, se ancora in corso d'istruttoria, copia dell'istanza presentata al competente Servizio del Comune di Grosseto, ovvero, qualora la manifestazione non risulti a ciò soggetta, trasmissione in allegato a corredo della SCIA, del modello "Allegato 1" al Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.04.2023 e ss.mm.ii., debitamente compilato e sottoscritto.
  - b) Eventuale ulteriore documentazione inerente all'iniziativa, da allegare a corredo della SCIA laddove disponibile e pertinente alla manifestazione da svolgersi:

- I. certificati riferiti alle eventuali strutture temporanee allestite, di omologazione dei materiali, corretto montaggio, collaudo e certificati di conformità degli impianti elettrici e qualsiasi altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

## **Art. 9 – Obblighi degli organizzatori**

1. Il soggetto organizzatore individua il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio, comunicandone il nominativo ed i dati identificativi all'amministrazione comunale all'atto della trasmissione della domanda di ammissibilità dell'iniziativa ovvero della SCIA. In assenza di detta designazione, il responsabile della sicurezza è individuato nel medesimo soggetto organizzatore dichiarante l'inizio di attività.
2. Lo svolgimento durante la manifestazione di qualsiasi ulteriore attività, quali a mero titolo di esempio, pubblico spettacolo, spettacolo viaggiante, vendita in forma itinerante su aree pubbliche e mercatini dei non professionisti effettuate da parte degli operatori a questo abilitati, è soggetto al rispetto delle specifiche normative vigenti in merito.
3. Le manifestazioni di cui al presente regolamento devono svolgersi in osservanza di quanto disposto ai sensi del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.04.2023 ss.mm.ii. e della normativa vigente in merito. In particolare, qualora nello svolgimento delle manifestazioni temporanee sia previsto l'utilizzo di macchinari ovvero di impianti rumorosi, il soggetto organizzatore deve ottenere apposita autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea.
4. Tutte le manifestazioni svolte sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a tassazione in base al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
5. Tutte le manifestazioni sono soggette al pagamento di quanto dovuto dalle normative in materia di servizi e gestione dei rifiuti.
6. Nel merito delle eventuali strutture temporanee allestite ai fini dello svolgimento della manifestazione, quali a titolo di esempio gazebo, tecno-strutture, palchi, ecc., il soggetto organizzatore rende disponibili, prima dell'inizio dell'evento ed al fine di espletare eventuali controlli da parte degli uffici competenti in merito, i certificati di omologazione dei materiali, del corretto montaggio, dell'eventuale collaudo ed i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi ed ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
7. Per le sagre è obbligatorio che il responsabile della manifestazione renda noto al pubblico, in modo evidente, con apposita cartellonistica, l'elenco dei fornitori ed eventualmente il tipo di fornitura nonché la provenienza dei prodotti utilizzati.
8. Eventuali danni arrecati alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione saranno addebitati agli organizzatori. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità inerente ad eventuali danni cagionati a terzi, riconducibili allo svolgimento delle attività svolte nel corso della manifestazione.
9. Il soggetto organizzatore è comunque sotteso al rispetto di qualsiasi ulteriore obbligo e prescrizione disciplinati ai sensi dei regolamenti comunali e delle disposizioni normative vigenti in materia, anche laddove non espressamente richiamato nel presente regolamento.

## **Art. 10 – Obblighi connessi agli aspetti ambientali**

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee organizzate in aree del territorio comunale, è richiesto l'uso di stoviglie, posate e bicchieri "usa e getta" in materiale compostabile (idoneo pertanto alla raccolta nella frazione organica).
2. Qualora risulti tecnicamente possibile, è ammesso in alternativa l'uso di attrezzature riutilizzabili, quali stoviglie lavabili con l'impiego di saponi biodegradabili.
3. Tutte le manifestazioni pubbliche oggetto del presente regolamento devono adottare obbligatoriamente le seguenti azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti nel corso delle iniziative:
  - A) **UTILIZZO DEL VUOTO A RENDERE E/O DI ACQUA DI RETE:**
    - I. È vietata la distribuzione di acqua minerale contenuta in bottiglie di PET e/o in vetro a perdere. La Somministrazione di acqua dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di bottiglie in vetro con "vuoto a rendere" e/o acqua di rete (con o senza utilizzo di erogatori di acqua di qualità) e/o bottiglie in PLA.
  - B) **RIDUZIONE DEI PRODOTTI MONODOSE ED IMBALLAGGI:**
    - I. I prodotti disponibili nell'ambito della manifestazione dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni;
    - II. Ridurre al minimo la distribuzione di prodotti monoporzione, come dolci, yogurt, dessert confezionati e quindi procedere alla fornitura di prodotti freschi (ad esempio, fette di torta, frutta, ecc.);
    - III. Ridurre al minimo l'utilizzo e la fornitura di prodotti già puliti, qui denominati di "quarta gamma" ed altresì individuati ai sensi della Legge 13 maggio 2011, n. 77, e ss.mm.ii., quali a titolo esemplificativo insalata confezionata già lavata, che devono essere movimentati in appositi imballaggi;
    - IV. Qualora gli imballaggi si rendessero comunque indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per renderne più semplice lo smaltimento ed il recupero.
  - C) **UTILIZZO DI CARTA ECOLOGICA E/O RICICLATA:**
    - I. È fatto obbligo di procedere all'utilizzo di carta riciclata per la realizzazione e la fornitura di:
      - materiale pubblicitario della manifestazione (locandine, volantini);
      - la stampa dei menù;
      - la fornitura di tovaglioli e tovagliette per vassoi;
      - carta assorbente per usi vari durante lo svolgimento della manifestazione.
4. Qualora ne sia previsto l'utilizzo nel corso della manifestazione, il soggetto organizzatore ha cura di prevedere il posizionamento di eventuali macchinari o impianti rumorosi, nei limiti tecnicamente possibili all'interno dell'area adibita allo svolgimento della manifestazione, nella zona più distante dai recettori potenzialmente disturbati, con particolare attenzione a qualsiasi eventuale recettore sensibile ed agli edifici ad uso abitativo.

## **Art. 11 – Obblighi connessi alla gestione dei rifiuti**

1. Il soggetto organizzatore la manifestazione, nello svolgimento delle iniziative e degli eventi programmati, si impegna a rispettare le disposizioni richiamate nel vigente Regolamento

comunale per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.

2. In occasione delle manifestazioni, deve essere prevista dal soggetto organizzatore, una o più zone, allestite dal Soggetto Gestore in materia di Rifiuti secondo le disposizioni dettate dal vigente Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale, e/o secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio Comunale, al fine del conferimento dei rifiuti prodotti in loco in maniera differenziata, con l'utilizzo di contenitori di raccolta quali cassonetti e/o bidoni stradali opportunamente suddivisi, per il conferimento separato delle seguenti frazioni:
  - Multi Materiale e Vetro;
  - Carta e Cartone;
  - Organico;
  - Rifiuto Urbano Indifferenziato.
3. Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso gli ambienti della manifestazione, dovranno essere installati idonei separatori di grassi e/o grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere, che dovranno essere raccolti ed adeguatamente smaltiti in appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli vegetali esausti.
4. Altresì, è fatto obbligo al soggetto organizzatore di provvedere all'allestimento di ulteriori zone all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione, dotate di cestini, suddivisi per il conferimento separato, da parte dei partecipanti all'evento, delle seguenti frazioni di rifiuto:
  - Multi Materiale e Vetro;
  - Carta e Cartone;
  - Organico;
  - Rifiuto Urbano Indifferenziato.
5. L'attuazione delle corrette pratiche ambientali, unitamente alla certificazione dei risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, potrà comportare la possibilità di concorrere al ricevimento di eventuali premialità incentivanti, ai sensi del predetto Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un riconoscimento annuale per le sagre che abbiano meglio interpretato i principi ispiratori del presente regolamento, demandando alla Giunta Comunale un'apposita deliberazione.

## **Art. 12 – Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento che risulti priva di previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite con Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalla L.R. Toscana 28 dicembre 2000, n. 81 e ss.mm.ii., oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi ed all'adozione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'ulteriore normativa vigente in merito.
2. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
3. I soggetti nei cui confronti siano state accertate violazioni al presente regolamento possono

proporre ricorso amministrativo nelle forme sancite dalla normativa vigente in merito. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., è individuata nel Settore competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.

4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
6. La Polizia Municipale e gli agenti delle altre forze di Polizia sono incaricate di far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 13 – Disposizioni finali**

1. In seguito alla prima adozione del presente regolamento, le modifiche di volta in volta apportate allo stesso entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del regolamento all'Albo pretorio online del Comune di Grosseto, a corredo della deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso.
2. Qualsiasi richiamo normativo del presente regolamento è da considerarsi come un rinvio dinamico alla normativa vigente applicabile. Ulteriori disposizioni specifiche sovraordinate, sopravvenute in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate automaticamente in aggiornamento allo stesso, senza necessità di ulteriore espresso recepimento, comunque fatti salvi regimi specifici, qualora previsti.